



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 124 /15/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECENTRO S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE TELECENTRO
2) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART.
38, COMMA 9, D.LGS. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM TOSCANA N. 3/2015)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”* e, in particolare, gli artt. 38, comma 9 e 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS che delega al Co.re.com Toscana, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’atto di contestazione del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana - cont. n. 3/2015 – datato 23 marzo 2015 e notificato in pari data alla società Telecentro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana è stata contestata – cont. n. 3 /2015 – in data 23 marzo 2015 e notificata in pari data alla società Telecentro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2 la violazione della disposizione contenuta nell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 settembre 2014 nella fasce orarie, come di seguito indicato;

16 settembre 2014, dalle ore 00.00.00 alle ore 00.50.18 per 68,8% di affollamento orario

16 settembre 2014, dalle ore 03.00.00 alle ore 03.59.59 per 99,9% di affollamento orario

16 settembre 2014, dalle ore 11.11.08 alle ore 11.59.59 per 77,4% di affollamento orario

16 settembre 2014, dalle ore 12.00.00 alle ore 12.55.34 per 86,4% di affollamento orario

16 settembre 2014, dalle ore 15.00.00 alle ore 15.59.59 per 94,3% di affollamento orario

16 settembre 2014, dalle ore 16.00.00 alle ore 16.59.59 per 98,5% di affollamento orario

16 settembre 2014, dalle ore 17.00.00 alle ore 17.59.59 per 98,9% di affollamento orario

16 settembre 2014, dalle ore 20.29.16 alle ore 20.59.59 per 51,2% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 02.00.00 alle ore 02.59.59 per 99,9% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 11.17.54 alle ore 11.59.59 per 68,7% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 12.00.00 alle ore 12.59.59 per 91,6% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 13.00.00 alle ore 13.18.14 per 30,4% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 16.00.49 alle ore 16.59.59 per 95,9% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 17.00.00 alle ore 17.43.51 per 48,4% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 19.03.13 alle ore 19.49.02 per 50,1% di affollamento orario

17 settembre 2014, dalle ore 20.27.06 alle ore 20.54.00 per 44,6% di affollamento orario

18 settembre 2014, dalle ore 02.05.28 alle ore 02.59.59 per 90,8% di affollamento orario

18 settembre 2014, dalle ore 11.17.10 alle ore 11.59.59 per 69,9% di affollamento orario

18 settembre 2014, dalle ore 12.00.00 alle ore 12.59.59 per 66,4% di affollamento orario
18 settembre 2014, dalle ore 13.00.00 alle ore 13.33.59 per 55,3% di affollamento orario
18 settembre 2014, dalle ore 18.01.00 alle ore 18.59.59 per 52,0% di affollamento orario
18 settembre 2014, dalle ore 22.06.05 alle ore 22.30.31 per 40,7% di affollamento orario
19 settembre 2014, dalle ore 02.01.54 alle ore 02.59.59 per 96,8% di affollamento orario
19 settembre 2014, dalle ore 11.22.18 alle ore 11.56.16 per 53,9% di affollamento orario
19 settembre 2014, dalle ore 22.05.03 alle ore 22.59.59 per 29,9% di affollamento orario
19 settembre 2014, dalle ore 23.00.00 alle ore 23.59.59 per 99,9% di affollamento orario
20 settembre 2014, dalle ore 02.02.44 alle ore 02.43.01 per 67,1% di affollamento orario
20 settembre 2014, dalle ore 11.00.00 alle ore 11.41.48 per 69,6% di affollamento orario
20 settembre 2014, dalle ore 12.29.15 alle ore 12.59.59 per 51,2% di affollamento orario
20 settembre 2014, dalle ore 14.35.45 alle ore 14.59.59 per 39,0% di affollamento orario
20 settembre 2014, dalle ore 15.00.00 alle ore 15.59.59 per 97,6% di affollamento orario
20 settembre 2014, dalle ore 22.12.06 alle ore 22.59.59 per 79,8% di affollamento orario
20 settembre 2014, dalle ore 23.00.00 alle ore 23.32.44 per 54,5% di affollamento orario
21 settembre 2014, dalle ore 01.39.46 alle ore 01.59.59 per 33,7% di affollamento orario
21 settembre 2014, dalle ore 02.00.00 alle ore 02.44.29 per 74,1% di affollamento orario
21 settembre 2014, dalle ore 11.37.30 alle ore 11.59.59 per 37,5% di affollamento orario
21 settembre 2014, dalle ore 12.00.00 alle ore 12.59.59 per 48,5% di affollamento orario
21 settembre 2014, dalle ore 16.27.24 alle ore 16.59.59 per 49,3% di affollamento orario
21 settembre 2014, dalle ore 19.27.58 alle ore 19.57.55 per 49,9% di affollamento orario

21 settembre 2014, dalle ore 22.06.21 alle ore 22.59.59 per 54,4% di affollamento orario

21 settembre 2014, dalle ore 23.00.00 alle ore 23.51.46 per 86,2% di affollamento orario

22 settembre 2014, dalle ore 02.00.00 alle ore 02.29.56 per 48,9% di affollamento orario

22 settembre 2014, dalle ore 11.03.30 alle ore 11.59.59 per 38,4% di affollamento orario

22 settembre 2014, dalle ore 12.00.00 alle ore 12.59.59 per 56,7% di affollamento orario

22 settembre 2014, dalle ore 13.00.00 alle ore 13.48.34 per 76,4% di affollamento orario

2. Deduzioni della società

La predetta società non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, con relazione datata 26 maggio 2015, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrato in atti quanto contestato dal Co.Re.Com Toscana, in quanto nel corso delle giornate di programmazione televisiva sopra riportate la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi sul servizio di media audiovisivo Telecentro 2 ha ecceduto il limite del 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione, ai sensi dell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, “la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura di euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale

della sanzione al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di una settimana di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato dalla società Telecentro S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2013 pari a euro 74.187,00 (fonte: dati Informativa Economica di Sistema) risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 3/2015 del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana nella misura di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette (n. 7) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società Telecentro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecentro 2 – codice fiscale 01513870491- con sede legale in Collesalveti (LI) alla via Fossoli n. 30, ha violato la disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05, in quanto ha trasmesso messaggi pubblicitari televisivi sul servizio di media audiovisivo Telecentro 2, eccedendo il prescritto limite del 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione televisiva

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 124/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 124/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria

